



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 21-11-2017 N. 135

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato. |
|-----------------|--|

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese di **novembre** in Rosolini, nella Residenza Municipale di via Roma, 2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

| | | |
|---------------------------|------------------|----------|
| CALVO CORRADO | SINDACO | P |
| LISTRO FRANCESCO | ASSESSORE | P |
| GUGLIOTTA CORRADO | ASSESSORE | P |
| DI STEFANO CORRADO | ASSESSORE | P |
| GIALLONGO GIORGIA | ASSESSORE | P |

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

Lorefice Carmelo

Il Presidente Sig. **CALVO CORRADO** - riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO quanto disposto:

- > dall'allegato 4/4 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernete il bilancio consolidato" il quale nel disciplinare le modalità operative per la sua predisposizione, stabilisce che lo stesso è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- > dall'art. 233-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che testualmente recita:
 1. *Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
 2. *Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
 3. *Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.*
- > dall'art. 11-bis "Bilancio consolidato" del citato D.Lgs. 118/2011 che testualmente recita:
 1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
 2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti;*
 3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
 4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*
- > dagli articoli 11-ter, quater e quinquies del D.Lgs. 118/2011 nonché dal paragrafo 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al medesimo D.Lgs. 118/2011), secondo cui costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":
 1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo (per l'ente locale rientrano in tale ambito le aziende speciali, le

istituzioni ed i consorzi);

2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a

totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale **indipendentemente dalla quota di partecipazione**. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che:

- ï la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento a una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ï ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

DATO ATTO che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 3, indica le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo nel modo che segue:

- ❖ approvazione da parte della Giunta Comunale di due distinti elenchi concernenti:
 1. *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (GAP Gruppo Amministrazione Pubblica),*
 2. *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro del consolidamento).*
- ❖ Gli enti, le aziende e le società compresi nell'elenco al punto 1 **possono non essere inseriti** nell'elenco al punto 2 nei casi di:
 - a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo e cioè quando i bilanci presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una **incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali** rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione"

dell'ente. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione **inferiori all'1%** del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

❖ L'elenco di cui al punto 2 è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni necessarie ed in particolare il dettaglio delle operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

VISTO l'art. 147-quater del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 29/09/2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 ed è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica*, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato 4/4;

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Rosolini - GAP", sono stati individuati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal principio 4/4 sopra riportati, e che a tal fine sono state considerate le percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2016, le cui risultanze sono di seguito riportate:

SOCIETA' CONTROLLATA : FARMACIA COMUNALE SACRO CUORE s.r.l. Quota Posseduta 55%

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI:

GAL ELORO-Società Consortile mista a.r.l. Quota posseduta 6,85%

Consorzio Univer.Mediterraneo Orientale " " 14,28%

ATO SR2-Gestione integrata dei rifiuti " " 19,09%

SRR-Siracusa Provincia Società Consortile " " 5,13%

Società-Servizio Idrico Integrato " " 4,15%

Distretto Turistico Antichi Mestieri " " 8,91%

ATI-Siracusa " " 5,38%

Distretto Turistico degli Iblei

PRECISATO, secondo i dati sopra-riportati, che il Comune di Rosolini fa parte: - dell' Ambito Territoriale Ottimale - ATO Sr 2, per la disciplina dei rifiuti;

DELIBERA DI GIUNTA n.135 del 21-11-2017 COMUNE DI ROSOLINI

- dell' Ambito Territoriale Ottimale ATO 8, per la disciplina delle risorse idriche; che, oltre al fatto che trattasi di enti in liquidazione, sono comunque enti obbligatori, e che, insieme alla S.R.R. A.T.O., trattasi di ambiti ottimali per i servizi a rete, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio e ai quali i Comuni ad essi appartenenti assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni sulla base delle quote di partecipazione; per tali motivi non possono considerarsi "partecipazioni" ed essere quindi soggetti al consolidamento;

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Rosolini, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2016 (Conto economico e conto patrimoniale approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 03/10/2017 come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. del), e che le risultanze sono rappresentate nella tabella seguente, individuando gli organismi esclusi dal perimetro di consolidamento in base alle soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalla normativa vigente;

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------|
| I parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale del Comune di Rosolini relativi all'esercizio 2016, utili per la verifica dell'individuazione degli enti da considerare nel perimetro del consolidamento, sono i seguenti: | | |
| Comune di Rosolini | Rendiconto 2016 | Soglia di irrilevanza (< 10 %) |
| - Totale Attivo | 56.415.010,95 | 5.641.501,09 |
| - Patrimonio Netto | 23.712.873,41 | 2.371.287,34 |
| - Componenti positivi della gestione | 14.444.926,00 | 1.444.492,60 |

VERIFICATI e comparati i dati di cui alla superiore tabella con quelli di cui ai bilanci al 31/12/2016 (agli atti dell'ufficio), degli enti strumentali partecipati per il Comune di Rosolini (come riportati nella tabella di cui al Gruppo Amministrazione Pubblica) e preso atto dei conseguenti esiti della suddetta ricognizione, effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *perimetro del consolidamento*, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato 4/4, le cui risultanze sono di seguito riportate:
SOCIETA' CONTROLLATA: FARMACIA COMUNALE SACRO CUORE s.r.l. risulta oggetto di consolidamento in quanto il valore della produzione è maggiore del 10% dei componenti positivi della gestione del Comune di Rosolini;

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI:

Gal Eloro-Società Consortile mista "Irrilevante punto 3.1 lett.a) all.4/4;
Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale "" "" ""
ATO-SR2- Gestione Integrata dei Rifiuti "" "" ""
SRR-Siracusa Provincia Società Consortile "" "" ""

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Società-Servizio Idrico integrato | ''' | ''' | ''' |
| Distretto Turistico Antichi Mestieri | ''' | ''' | ''' |
| ATI-Siracusa | ''' | ''' | ''' |
| Distretto Turistico degli Iblei | ''' | ''' | ''' |

RILEVATO pertanto che, in base alle soglie di irrilevanza o di partecipazione l'unico componente del GAP del Comune di Rosolini che rientra nel perimetro di consolidamento risulta essere la Farmacia Comunale atteso che il totale dei ricavi caratteristici della predetta società ammonta ad € 1.520.709,63 e che tale importo risulta essere pertanto maggiore dell'10% dei componenti positivi della gestione del conto economico del Comune pari ad € 1.444.492,60;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare l'elenco degli Enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Rosolini dando atto che l'unico Ente soggetto a consolidamento risulta essere la Farmacia Comunale S.,r.l.;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente proposta è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO:

ï lo Statuto dell'Ente;

ï il regolamento di contabilità;

SI PROPONE

Per i tutti i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, per farne parte integrante e sostanziale:

1. **Di Approvare**, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 il seguente elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Rosolini come sopra elencati;
2. Di Escludere per l'anno 2016, ad eccezione della Farmacia Comunale S.r.l. ,tutti gli altri predetti organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Rosolini, dal perimetro di consolidamento, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate;
3. Di procedere al consolidamento del bilancio della Farmacia Comunale S.r.l. atteso che il totale dei ricavi caratteristici della predetta società risulta essere superiore al 10% dei componenti positivi della gestione del conto economico del Comune di Rosolini;
4. Di Dare Atto che l' elenco di cui al punto precedente (GAP) è soggetto ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo, tenendo conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
5. Di dichiarare il presene atto immediatamente esecutivo ai sensi del 2° comma dell'art. 12

DELIBERA DI GIUNTA n.135 del 21-11-2017 COMUNE DI ROSOLINI

della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 18-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorefice Carmelo

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 18-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Lorefice Carmelo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/200

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTO il bilancio Comunale;

VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO l'art. 16 di detta legge;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to CALVO
CORRADO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to LISTRO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorefice Carmelo

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 22-11-2017 al 07-12-2017 con n. _____ del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 22-11-17 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma);
Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari;

Rosolini, li 08-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorefice Carmelo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 22-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorefice Carmelo